



CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI Anno 2026

Art. 1 - PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), in ottemperanza alle finalità di cui all'art.3, comma 3, dello Statuto, nel rispetto delle norme di cui al Capo X del Regolamento delle forme di assistenza dell'Ente e nel limite degli stanziamenti determinati dal Consiglio di Amministrazione, eroga un contributo in conto interessi a favore degli iscritti che hanno stipulato mutui ipotecari finalizzati all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di unità immobiliari situate in Italia, comprese le pertinenze accessorie, destinate a studio professionale o a prima casa di abitazione.

Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda gli iscritti attivi all'ENPAP, in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, con un'anzianità di **iscrizione pari ad almeno tre anni**.

Ne consegue che possono accedere al presente bando le Iscritte e gli Iscritti che hanno effettuato l'iscrizione all'Ente entro e non oltre il 31/12/2022.

In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari all'accesso al contributo, l'iscritta o l'iscritto che non risulti in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, dovrà procedere alla relativa regolarizzazione entro e non oltre il termine perentorio di **15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente**, a pena di decadenza della domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria del presente bando e diniego della prestazione.

Non costituisce condizione di regolarità contributiva l'aver aderito ad un piano di rateizzazione dei debiti nei confronti dell'Ente, per il quale siano ancora in corso i relativi pagamenti.

Eventuali obblighi contributivi scaduti successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza della medesima istanza.

In caso di idoneità dell'istanza ai fini della graduatoria, se le irregolarità dovessero essere di importo inferiore all'importo del contributo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), quest'ultimo concorrerà alla copertura delle somme dovute dall'iscritto e il contributo verrà liquidato per la sola differenza.

Qualora, invece, le irregolarità dovessero essere di importo superiore all'importo del contributo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), se l'iscritta o l'iscritto non avrà provveduto alla piena regolarizzazione della sua posizione contributiva, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente, non sarà dato ulteriore corso alla domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria e diniego della prestazione.

Il venir meno dell'iscrizione all'Ente determina la decadenza dal beneficio. Qualora la cancellazione dall'Ente fosse imputabile al sopravvenire dello stato di inabilità, riconosciuto ai sensi del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, la domanda può essere

formulata sino alla data di naturale estinzione del beneficio, sempreché il contratto di mutuo venga compiutamente onorato.

Art.3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per gli **interessi versati nel corso dell'anno 2025**, la domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del **30 aprile 2026** esclusivamente in via telematica accedendo alla sezione "Prestazioni Assistenziali" dell'Area Riservata del sito internet dell'Ente <https://areariservata.enpap.it/home/> ("Prestazioni Assistenziali>Interessi Mutui"), utilizzando lo SPID oppure la CIE.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di inammissibilità, copia informatica della seguente documentazione:

- **fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità** del richiedente;
- **contratto di mutuo** (mutuo fondiario, ovvero mutuo ipotecario con subentro ad altro proprietario, oppure di mutuo trasferito in capo ad altra banca); **contratto di credito immobiliare ai consumatori; contratto di finanziamento ipotecario in atto unico e costituzione d'ipoteca;**

ATTENZIONE: laddove l'iscritta o l'iscritto abbia già beneficiato del contributo per mezzo di una precedente istanza, il contratto di mutuo, **qualora invariato, non dovrà essere allegato alla nuova domanda.**

Nel caso in cui l'iscritta o l'iscritto sia subentrato nel finanziamento sottoscritto dal precedente proprietario, è necessario allegare il contratto di **accollo del mutuo.**

Nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo sia stato trasferito in capo ad un diverso istituto di credito diverso da quello originario (c.d. "portabilità dell'ipoteca"), è necessario trasmettere il contratto di **surroga del mutuo.**

Laddove la domanda di contributo derivi da un **contratto di mutuo edilizio**, è possibile ammettere l'istanza sempre che la ristrutturazione dell'immobile rientri nelle finalità d'uso previste specificatamente dal presente bando.

- **attestazione fiscale**, rilasciata dall'istituto di credito che ha concesso il mutuo, del regolare versamento, da parte del richiedente il contributo, **degli interessi** relativi all'anno precedente a quello di presentazione della domanda, vale a dire **degli interessi pagati nell'anno 2025.**

Piani di ammortamento e rendicontazioni saranno considerati validi ai fini dell'attività istruttoria solo se comprovanti il pagamento degli interessi passivi riferiti all'anno d'interesse del presente bando, vale a dire all'anno **2025**, e purché diano chiara evidenza dell'avvenuto versamento delle rate indicate negli stessi resoconti.

A corredo della richiesta, è prevista la trasmissione dell'**attestazione ISEE** in corso di validità del nucleo familiare del richiedente, riferita all'ultima annualità fiscalmente disponibile. La mancata presentazione del modello ISEE non comporta l'inammissibilità della domanda, ferma restando l'attribuzione, per tale parametro, di un punteggio pari a zero ai fini della formazione della graduatoria.

La richiesta di erogazione del contributo sarà **rigettata** se i contratti allegati alla domanda non risulteranno conformi alla tipologia di contratto oggetto del presente bando, ovvero saranno esclusi i seguenti contratti:

- *contratto chirografario*;
- *contratto di finanziamento non ipotecario*;
- *atto di quietanza (a saldo o ad erogazione)*
- *contratto di acquisto di immobili per destinazioni d'uso difformi* da quelle previste dal presente bando (es. “destinazione ad abitazione principale”; “appartamento per civile abitazione”; “unità immobiliare ad uso/scopo abitativo”; “studio come pertinenza dell'immobile ad uso promiscuo”; “seconda casa”);
- *contratto di mutuo in cui il richiedente è esclusivamente datore d'ipoteca ma non intestatario del mutuo.*

Casi particolari:

- il *contratto di compravendita* è valido solo come documento aggiuntivo in presenza di stipula di un contratto di accollo del mutuo;
- il *contratto di mutuo edilizio* è valido solo per interventi di ristrutturazione, purché la finalità d'uso dell'immobile rientri specificamente tra quelle previste dal bando;
- i *contratti misti* sono validi, relativamente alla prima casa o allo studio professionale, solo se uno degli scopi finanziati rientra tra i seguenti: acquisto; costruzione; ristrutturazione.

Nel caso in cui venga stipulato un contratto per *l'acquisto o la ristrutturazione dello studio professionale*, al fine di accertare la destinazione d'uso dell'immobile, deve essere allegata alla domanda copia del prospetto “*Dati anagrafici*” disponibile nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di **irregolarità formali** e non sostanziali rilevate negli allegati alla domanda, eventuale documentazione integrativa, necessaria per l'erogazione del contributo, dovrà essere inoltrata **entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni** dalla richiesta di integrazione da parte dell'Ente, a pena di decadenza della domanda. L'invio deve essere effettuato accedendo nuovamente alla domanda già presentata in Area Riservata. Le integrazioni pervenute oltre il termine assegnato determineranno la **decadenza della domanda** che, pertanto, non sarà considerata ammissibile ai fini della formazione della graduatoria del bando in base ai criteri previsti dal successivo art. 4, con conseguente diniego della prestazione.

Con la presentazione della domanda, la/il richiedente autorizza l'Ente ad avvalersi di strumenti di verifica dei dati e delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 inerenti alla condizione reddituale e alla composizione del nucleo familiare.

Art.4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il contributo in conto interessi su mutui ipotecari è determinato in misura pari agli interessi sul mutuo ipotecario effettivamente pagati dall'iscritta o dall'iscritto nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, vale a dire nell'anno 2025.

L'importo liquidabile **non potrà eccedere il contributo integrativo** versato all'Ente, dovuto in base all'ultima comunicazione reddituale scaduta. In ogni caso il limite **massimo** di importo annuo erogabile per ogni richiesta è pari a **euro 2.000,00 (duemila/00)**.

Il contributo è erogabile per un **periodo massimo di dieci anni** nel corso dell'intero periodo di iscrizione all'Ente, ferma restando l'effettiva durata residua del mutuo al momento della prima richiesta.

In caso di **mutuo cointestato** il contributo sarà rapportato alla quota percentuale di interessi a carico dell'iscritta o dell'iscritto, fermi restando i suddetti limiti dell'importo riconoscibile.

L'Ente verificherà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta e, all'esito dell'istruttoria, provvederà ad erogare il contributo in base ad una graduatoria formata con i seguenti parametri:

a) misura risultante dalla compilazione del modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto ISEE del nucleo familiare/Punteggio	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a 5.000,00	punti n. 10
Oltre 5.000,00 - fino a 7.500,00	punti n. 9
Oltre 7.500,00 - fino a 10.000,00	punti n. 8
Oltre 10.000,00 - fino a 12.500,00	punti n. 7
Oltre 12.500,00 - fino a 15.000,00	punti n. 6
Oltre 15.000,00 - fino a 17.500,00	punti n. 5
Oltre 17.500,00 - fino a 20.000,00	punti n. 4
Oltre 20.000,00 - fino a 22.500,00	punti n. 3
Oltre 22.500,00 - fino a 25.000,00	punti n. 2
Oltre 25.000,00 - fino a 30.000,00	punti n. 1
Modello Isee non presentato	punti n. 0

b) numero dei componenti il nucleo familiare fiscalmente a carico, con preferenza per l'iscritto con il nucleo familiare più numeroso e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto numero componenti il nucleo familiare fiscalmente a carico del/la richiedente/Punteggio	
Numero componenti fiscalmente a carico	Punteggio attribuito
1 componente	0 punti
2 componenti	2 punti
3 componenti	4 punti
4 componenti	5 punti
5 componenti	6 punti
Oltre 5 componenti	8 punti

c) anni di contribuzione con preferenza dell'iscritta/o con un maggior numero di anni di versamenti:

Rapporto anzianità contributiva ENPAP/Punteggio	
Numero anni di contribuzione	Punteggio attribuito
Dai 3 ai 5 anni	punti n. 1
Dai 6 ai 10 anni	punti n. 2
Dagli 11 ai 20 anni	punti n. 4
Oltre 20 anni	punti n. 6

Laddove risultino posizioni con parità di punteggio, sarà considerato, quale criterio di priorità, il minor valore dell'indicatore ISEE. Pertanto, verrà data priorità a coloro i quali hanno presentato il modello ISEE, rispetto a coloro che non lo hanno inviato, avvalendosi della facoltà di cui al precedente art. 3.

In caso di permanenza di posizioni *ex aequo*, saranno utilizzati, quali ulteriori criteri per l'attribuzione del beneficio, il requisito della più elevata anzianità di iscrizione all'Ente e, in subordine, quello del maggior numero di familiari fiscalmente a carico.

Art. 5 - INFORMAZIONI

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Ente nella sezione “[Servizi per te - Contributo per mutui](#)”. L'ufficio dell'Ente preposto alla gestione delle domande di contributo è il Servizio Welfare cui è possibile rivolgere eventuali richieste di chiarimento utilizzando la sezione ENPAP RISPONDE presente in [Area Riservata](#) selezionando tra le informazioni generali (tipologia richiesta) l'argomento “*Contributo per interessi mutui*”. È, altresì, possibile contattare il predetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 chiamando il numero verde 80041444 (gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale) o il numero di rete fissa 069453261.

* * *

Roma, marzo 2026

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
dott. Federico Conte